

## STATUTO

### Art.1 (finalità e sede)

L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia - avvocati di famiglia (denominata anche O.N.D.i.F) è un'associazione senza fini di lucro che ha come obiettivi prevalenti la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale degli avvocati nel settore del diritto di famiglia e dei minori, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri iscritti.

L'associazione ha come scopo associativo:

a) La promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei propri associati nelle aree del diritto della persona, dei minori e della famiglia, anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica, con attenzione anche alla risoluzione delle controversie mediante forme mediative, conciliative o negoziate. La promozione, lo studio e la ricerca nel diritto della persona, dei minori e della famiglia, organizzando, all'uopo, incontri di studio e di ricerca, in collaborazione con istituzioni, enti, pubblici e privati, universitari e non, che si occupano delle problematiche e discipline relative del diritto della persona, dei minori e della famiglia, favorendo lo sviluppo di una progettualità multidisciplinare. Si avvale all'uopo di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale, curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, la magistratura e tutti gli altri operatori

del settore, anche nell'ambito delle scienze psicologiche, mediche, sociologiche ed economiche. Si avvale inoltre di strutture e strumenti digitali, telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei dei soci sul territorio.

b) La promozione di studi e ricerche, anche nell'ambito della mediazione, conciliazione e negoziazione, per favorire la formazione e l'aggiornamento professionale nel diritto della persona, dei minori e della famiglia, con la relativa didattica specialistica;

c) L'organizzazione di una scuola centrale, con sede in Roma, e la sua gestione mediante un Consiglio e un comitato scientifico, aperto alle istituzioni universitarie e dell'Avvocatura, in attuazione di protocolli ed accreditata presso il Consiglio nazionale forense, con la finalità di promuovere un corso pluriennale, secondo le norme in vigore, per l'acquisizione del titolo di specialista in diritto delle persone, dei minori e della famiglia e per l'aggiornamento di coloro che lo hanno acquisito.

d) L'organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, accreditate presso gli ordini professionali e/o il consiglio nazionale forense, mediante incontri, convegni, giornate di studio, seminari, scambi culturali, forum, internazionali, nazionali e locali e pubblicazioni.

e) La sensibilizzazione della società civile sulle tematiche della giustizia e del ruolo della professione forense, in riferimento a quelle attinenti il diritto della persona, dei minori e della famiglia e la tutela dei soggetti vulnerabili, con particolare attenzione all'integrazione multi-etnica,

alla mediazione, alla conciliazione e alla negoziazione delle controversie;

f) Lo studio e la ricerca nella progettazione normativa, al fine di promuovere le riforme nell'ambito del diritto delle persone, dei minori e della famiglia e materie affini, come quella delle successioni o dei contratti, del processo civile e penale, della mediazione e della negoziazione, con particolare attenzione ai mutamenti sociali in corso e all'evoluzione in senso multietnico della società civile, curando rapporti con il Parlamento, il Governo, i Ministeri e le istituzioni in genere;

g) La tutela dei diritti delle persone, soprattutto dei soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli e dei soggetti vulnerabili, quali donne, persone in età evolutiva, terza età, immigrati, nell'ambito della famiglia e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità promuovendo sportelli di ascolto anche d'intesa con i tribunali, le procure, gli enti pubblici e privati, le istituzioni, nei limiti consentiti dalla legge e dalle normative, anche deontologiche, approvate dal Consiglio nazionale forense;

h) La stipula di protocolli d'intesa con altre associazioni che si occupano di diritto della persona, di famiglia e dei minori, con enti pubblici e/o privati e con istituzioni, universitarie e non;

i) La promozione, lo studio e la divulgazione delle normative europee (degli organismi dell'unione europea, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti umani) e del diritto convenzionale.

l) La formazione anche interdisciplinare, promuovendo momenti di incontro formativo ed informativo, per i soci e non, anche con altri operatori del settore nelle materie attinenti allo scopo dell'associazione e di sua stretta pertinenza;

m) La formazione dei difensori di indagati e imputati minorenni, sia con riferimento ai difensori di fiducia che a quelli d'ufficio, favorendo una collaborazione costante con il tribunale e le procure e con tutte quelle istituzioni che nell'ambito di un intervento pluralistico di rete possano contribuire, unitamente alla difesa tecnica dei minori coinvolti in procedimenti penali, alla funzione educativa del procedimento minorile;

n) La promozione e riqualificazione gli uffici di curatore, tutore, amministratore di sostegno nonché in particolare dell'attività del difensore del minore, promuovendo all'uopo corsi di formazione per gli associati e non;

o) Il monitoraggio e l'osservazione e studio degli orientamenti dei giudici di merito e di legittimità, nazionali, europei ed internazionali, in materia delle persone, minorile e della famiglia;

p) La promozione ed istituzione di centri di studio e ricerca sulle problematiche minorili, divulgandone i risultati attraverso qualsiasi mezzo, da editare in proprio, anche attraverso le tecniche di diffusione e comunicazione multimediale;

q) La partecipazione, anche in partnerariato transnazionale, a programmi e bandi promossi dall'unione europea, dai ministeri di Stato, dalle regioni e da ogni altro ente pubblico o privato sulle materie atti-

nenti allo scopo dell'Associazione menzionate nello statuto e di sua stretta pertinenza e, alle attività ad esse strettamente connesse.

r) lo studio e la promozione degli strumenti alternativi al processo giurisdizionale nella risoluzione delle controversie (negoziazione, mediazione, conciliazione e arbitrato)

s) La concorrenza, con progetti propri e/o condivisi con altre istituzioni ed enti , ad attività finanziate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dall'unione europea o da altri soggetti.

t) Il reperimento, sia in Italia che all'estero, presso privati o Enti pubblici, delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

In funzione strumentale rispetto ai propri scopi potrà:

- compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, utile o necessario al conseguimento dei suoi scopi, inclusa la pubblicazione e commercializzazione di libri, dispense, giornali e opuscoli;

- acquisire, locare beni immobili da destinare a sede dell'associazione e dei servizi d'interesse comune

- richiedere ed ottenere finanziamenti, accettare lasciti ed altre liberalità da enti pubblici e/o privati, da società e da privati;

- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi e curare anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi dell'associazione e dell'attività svolta, con la diffusione di una rivista periodica e altre pubblicazioni anche telematiche e l'organizzazione di un sito internet, con aree riservate ai propri iscritti.

L'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia- Avvocati di Famiglia (O.N.D.F) ha sede presso lo studio legale del Presidente pro tempore.

Art.2 (Riconoscimento come associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale)

L'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia ha il riconoscimento di “associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale” ai sensi dello Statuto del Congresso Nazionale Forense e dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana.

L'associazione partecipa a livello centrale e locale alle iniziative forensi promosse dalle organizzazioni istituzionali e rappresentative centrali e locali dell'avvocatura.

Art.3 (Specializzazione)

L'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA- AVVOCATI DI FAMIGLIA promuove e favorisce il perseguimento della specializzazione professionale nel settore del diritto delle persone, dei minori e della famiglia.

L'Associazione potrà rilasciare, se previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e alle condizioni ivi previste, in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, attestati anche di competenza professionale specialistica.

Art.4 (Eventi nazionali)

L'associazione anche in attuazione dei compiti di organizzazione della formazione attribuita dalla legge alle associazioni forensi, promuove e organizza eventi di aggiornamento e formazione a livello nazionale e un Forum nazionale annuale.

Nell'organizzazione di tali eventi l'associazione richiede l'accREDITAMENTO ai competenti organismi dell'avvocatura.

Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto di famiglia.

#### Art.5 (Organismi interassociativi)

L'associazione promuove e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello nazionale, locale ed europeo.

#### Art.6 (Sezioni territoriali)

Per l'assolvimento delle proprie finalità l'associazione è strutturata in Sezioni territoriali.

In tutte le attività e le iniziative promosse autonomamente dalle Sezioni territoriali deve essere usata la denominazione "Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia" accompagnata dal logo associativo seguito dall'indicazione "Sezione territoriale di" e il nome della città sede della Sezione territoriale.

#### Art.7 (Soci)

Sono soci dell'Osservatorio gli avvocati iscritti all'albo ed i praticanti avvocati con patrocinio, che si occupano del diritto delle persone delle relazioni familiari e dei minorenni.

I soci aderiscono all'associazione condividendone i principi, gli obiettivi e le finalità, come specificati nel presente statuto.

Per diventare soci ordinari occorre presentare domanda alla sezione di appartenenza, compilando all'apposita scheda on-line o cartacea. La domanda di iscrizione si considera accettata decorsi 15 giorni dalla sua presentazione, salvo diversa comunicazione.

La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti approvati dal Coordinamento centrale.

Sono soci onorari gli ex Presidenti dell'Associazione. Il coordinamento può eleggere un Presidente onorario dell'associazione.

L'Osservatorio può prevedere e, per conseguenza, nominare soci onorari della medesima individuando tra gli avvocati personalità che abbiano curato particolarmente lo studio del diritto minorile e della famiglia, che si siano distinti nella difesa dei valori dei diritti dei minori e della famiglia e che aderiscono agli obiettivi dell'associazione.

#### Art.8 (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci si tiene ogni anno in concomitanza con il Forum nazionale per l'approvazione del documento associativo programmatico redatto dal Comitato esecutivo centrale dell'associazione.

#### Art.9 ( Costituzione e organizzazione delle sezioni territoriali )

Le Sezioni territoriali si costituiscono nelle sedi di tribunale.

La costituzione si effettua, salva la deliberazione di ammissione del Comitato esecutivo centrale, con un numero minimo di sette membri di cui almeno cinque avvocati, praticanti avvocati con tirocinio ed altri professionisti e/o studiosi che comunque si occupano professionalmente del diritto di famiglia e delle persone, precisando che almeno 2/3 degli



iscritti della sezione dovranno essere avvocati e praticanti avvocati con tirocinio. La sezione neo costituita provvede alla redazione di un verbale di costituzione da inviare alla sede centrale.

La sezione territoriale si costituisce in associazione senza fini di lucro con un proprio statuto secondo il modello predisposto in sede nazionale ed una propria eventuale autonoma contabilità e può adottare un proprio regolamento.

La sezione territoriale è coordinata da un presidente e, ove ritenuto necessario, da un vice presidente, eletti ogni tre anni dai soci della Sezione e da un Comitato di rappresentanza di cinque soci eletti ogni tre anni dai soci della Sezione.

L'elezione del Presidente e del Comitato di rappresentanza avviene, previa apposita convocazione dei soci da parte del Presidente in carica, nell'ultima riunione dell'anno, e comunque non oltre il mese di dicembre, precedente all'inizio del triennio di durata e viene comunicata alla Presidenza dell'associazione.

L'assemblea dei soci della sezione delibera con le maggioranze previste nell'art.21 del codice civile ed è competente a deliberare, previa iscrizione all'ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi , l'esclusione di un socio per gravi motivi.

Contro le decisioni di esclusione e per ogni altro contrasto è esperibile reclamo al Comitato di probiviri.

Il comitato esecutivo centrale dell'associazione comunica ai presidenti dei consigli dell'ordine e ai dirigenti degli uffici interessati il nominativo del presidente della sezione.

Le sezioni territoriali, per il perseguimento delle finalità associative, predispongono documentazione concernente gli orientamenti della giurisprudenza e le prassi nell'amministrazione della giustizia nelle rispettive sedi con riguardo ai procedimenti di diritto di famiglia.

Il rappresentante di sezione, con l'ausilio del segretario, deve tenere l'elenco dei soci della sede aggiornato con il pagamento delle quote associative, che dovrà essere trasmesso alla sede centrale entro il 31 marzo di ciascun anno. Cura la redazione e tenuta dei verbali della sede (Consiglio Direttivo e assemblea) cui i soci hanno accesso a richiesta.

I verbali sono a richiesta accessibili anche ai componenti dell'esecutivo centrale e del presidente nazionale.

Il tesoriere deve riscuotere le quote associative e provvedere al loro versamento alla sede nazionale in collaborazione con il segretario e il tesoriere nazionale, deve tenere la contabilità delle attività associative della sede e farle approvare annualmente dall'assemblea dei soci.

La sede territoriale è autonoma nel gestire le attività territoriali nel rispetto dello statuto, del codice etico e delle linee programmatiche stabilite dal coordinamento nazionale e deve curare la formazione professionale dei propri soci.

Art.10 (eventi organizzati dalle sezioni territoriali)

Le sezioni territoriali dell'associazione anche in attuazione dei compiti di organizzazione della formazione attribuita dalla legge alle associazioni forensi, promuovono e organizzano eventi di aggiornamento e

formazione a livello locale anche in collegamento con le altre sezioni territoriali.

Nell'organizzazione di tali eventi le sezioni richiedono l'accreditamento da parte dei competenti organismi dell'avvocatura.

Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto di famiglia.

Le sezioni territoriali non possono rilasciare attestati di competenza professionale.

Tutti gli eventi di aggiornamento e di formazione devono essere gratuiti, salva la possibilità di rimborso delle spese nella misura stabilita e documentata dall'organizzatore dell'evento.

#### Art.11 (Coordinamento interassociativo a livello locale)

Le sezioni territoriali promuovono e partecipano alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello locale.

#### Art.12 (Coordinatori regionali)

I presidenti delle sezioni di una medesima regione o di una medesima più ampia o meno ampia area territoriale eleggono un socio cui è attribuita la funzione di coordinatore regionale o di area territoriale, che resta in carica per un triennio.

I coordinatori regionali o di area territoriale partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Coordinamento centrale. Il Coordinatore Regionale viene eletto dai presidenti di sezione della propria regione o area ter-

ritoriale, la carica, con il limite di due mandati, è incompatibile con quella di Presidente di Sezione.

Promuovono, d'intesa con i rappresentanti di sezione, incontri formativi e forum tra le sezioni di una medesima regione o di una medesima più ampia o meno ampia area territoriale e curano i rapporti con le autorità su base regionale, distrettuale o interdistrettuale.

Curano la formazione di sezioni nei tribunali della regione che ne sono privi e curano i rapporti delle sezioni tra loro e i rapporti delle sezioni con le Regioni, particolarmente, d'intesa con il Presidente nazionale o membro dell'esecutivo o del Consiglio della scuola delegato, in vista della individuazione e divulgazione di bandi regionali o della unione europea destinati alla formazione professionale e utili al raggiungimento delle finalità dell'Osservatorio secondo il presente statuto.

Art.13 (Scuola centrale di formazione e di aggiornamento).

La Scuola centrale di formazione e di aggiornamento dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – avvocati di famiglia organizza a livello centrale le attività di formazione e di aggiornamento professionale promosse dall'associazione.

Il Comitato di gestione della Scuola è composto da quattro componenti eletti ogni tre anni dal Coordinamento centrale in concomitanza con le elezioni degli organi dell'associazione. All'interno del Comitato di gestione viene eletto, con voto dei suoi componenti, un membro con funzioni di direttore, che dovrà incontrare il successivo gradimento del Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia, ed un altro membro con funzioni di segreteria. I membri del

Comitato di gestione della Scuola non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Essi compongono eventuali organi costituiti da convenzioni con la Scuola Superiore dell'Avvocatura e con le Università, costituendo in essi la componente rappresentativa dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia. Il direttore della Scuola partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo centrale e del Coordinamento centrale.

Tutti gli eventi di aggiornamento e di formazione devono essere gratuiti, salva la possibilità di rimborso delle spese nella misura stabilita e documentata dall'organizzatore dell'evento.

La elezione nel Comitato di gestione della Scuola in tutti i ruoli è incompatibile con la elezione a Presidente e membro del Comitato esecutivo. La assenza ingiustificata per più di due riunioni del Comitato di gestione della Scuola è motivo di decadenza.

Art.14 (Comitato scientifico della scuola)

Il Comitato esecutivo centrale invita giuristi ed esperti di diritto di famiglia a formare il comitato scientifico della scuola centrale di formazione e di aggiornamento.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno insieme al Comitato esecutivo centrale dell'associazione.

Il Coordinamento centrale dell'associazione elabora le linee guida per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art.15 (Strutture organizzative e tecnico -scientifiche)

L'associazione cura l'allestimento e la tenuta di supporti tecnico scientifici e di una biblioteca specializzata a disposizione della Scuola cen-

trale di formazione e di aggiornamento, del Coordinamento centrale e delle sezioni per le attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale centrale e territoriale.

L'associazione cura i rapporti con le principali case editrici e con le Università, anche tramite i componenti del Comitato dei collaboratori scientifici, per i necessari collegamenti anche didattici.

#### Art.16 (Coordinamento centrale)

Il Coordinamento centrale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia dirige l'associazione ed è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali o da un loro delegato, il quale non potrà avere un numero di deleghe superiore a tre, socio della rispettiva sezione ovvero di altra sezione e si riunisce con compiti di programmazione, decisione e coordinamento delle iniziative centrali. Il Coordinamento centrale è convocato dal Presidente dell'Associazione, determina la quota associativa che i soci sono tenuti a versare annualmente ed approva i bilanci annuali dell'Osservatorio su proposta del comitato esecutivo centrale.

Il Coordinamento centrale si riunisce per lo meno due volte l'anno su convocazione da parte del Presidente.

Il Coordinamento centrale delibera con le maggioranze previste nell'art. 21 del codice civile ed è competente a deliberare, previa iscrizione all'ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi, l'esclusione dall'associazione delle Sezioni territoriali per gravi motivi.

Alle votazioni possono prendere parte solo i presidenti o i delegati delle sezioni in regola con il versamento delle quote associative. Ogni se-

zione avrà diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei soci che la compongono.

Il Coordinamento centrale può adottare un regolamento associativo.

Nelle elezioni degli organi collegiali, l'elettorato passivo, in aggiunta agli altri requisiti, spetta soltanto ad avvocati regolarmente iscritti all'albo.

Art. 17 (Comitato esecutivo centrale)

Il Comitato esecutivo centrale dell'associazione è formato dal presidente dell'associazione che lo presiede e sino a dieci soci eletti dal coordinamento centrale, convocato nella prima riunione di gennaio dell'anno successivo al triennio di durata. In caso di dimissioni o di perdita della qualità di membro dell'esecutivo, viene cooptato nel Comitato esecutivo il primo socio non eletto.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi insieme ai coordinatori regionali o di area territoriale.

Il Comitato esecutivo centrale attua le decisioni del Coordinamento centrale e coordina le iniziative centrali.

Alle riunioni del Comitato esecutivo centrale partecipa il segretario amministrativo dell'associazione.

Il Comitato esecutivo centrale attribuisce ai propri componenti specifiche funzioni.

Ad uno dei dieci soci eletti del Comitato esecutivo sono attribuite le funzioni di tesoriere dell'associazione.

La elezione a componente del Comitato esecutivo centrale è incompatibile con la qualità di membro del Comitato di gestione della Scuola; è

consentita la elezione a membro del Comitato esecutivo per non più di due mandati consecutivi. La assenza ingiustificata per più di due riunioni dell'esecutivo è motivo di decadenza.

#### Art. 18 (Presidente)

Il Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia presiede l'associazione ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del codice civile.

Il Presidente è eletto dal coordinamento centrale convocato nella prima riunione di gennaio dell'anno successivo al triennio di durata.

Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali e alla loro gestione con facoltà di subdelega.

La carica di Presidente è incompatibile con la qualità di membro del Comitato di gestione della Scuola. La carica di Presidente non può essere rivestita oltre tre mandati consecutivi.

#### Art.19 (Segretario amministrativo)

Il segretario amministrativo dell'associazione coordina gli adempimenti contabili e amministrativi e cura i rapporti tra i soci e la sede centrale.

Il suo compenso è determinato dal Coordinamento centrale.

#### Art.20 (Comitato di probiviri)

Il Comitato di probiviri è composto da cinque soci ed è eletto ogni tre anni dal Coordinamento centrale nell'ultima riunione dell'anno precedente al triennio di durata.

Il Comitato dei probiviri è competente a decidere in via esclusiva in ordine a tutti i contrasti tra soci e organi territoriali e centrali dell'associazione.



## Art.21 (Bilancio)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a)-quote associative
- b) eventuali residui attivi di partecipazione alle iniziative centrali autofinanziate da quote di iscrizione.
- c) contributi volontari degli associati per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.
- l) -rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo dell'Associazione, sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dell'associazione è redatto dal comitato esecutivo centrale su proposta del tesoriere ed è approvato dal coordinamento centrale all'inizio finanziario dell'esercizio successivo.

Per consentire l'adempimento delle funzioni di rappresentanza associativa le spese di partecipazione alle riunioni associative nazionali possono gravare sui bilanci delle sezioni (per gli incarichi di rappresentanza centrale).

#### Art.22 (Scioglimento dell'associazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal coordinamento centrale che delibera anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, che non potrà essere distribuito agli associati e dovrà, per le finalità non di lucro dell'associazione, essere destinato ad altra associazione forense o ente o istituzione pubblica o privata, non di lucro, che ha come finalità la formazione e la ricerca nell'ambito del diritto delle persone, dei minori e della famiglia.

#### Art.23 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.

(Delibera 12/06/2021 del Coordinamento centrale)